

SENATO DELLA REPUBBLICA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 1^o DICEMBRE 1954

(31^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

I N D I C E

Disegno di legge:

« Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica » (548) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE	Pag. 377, 378, 379, 380, 381, 384, 386, 387
BANFI	380, 381
CERMIGNANI	379
CONDORELLI	378, 379, 381, 383, 387
DONINI	379, 380, 381, 383
LAMBERTI	383, 385, 386
NEGRONI, relatore	378, 379, 380, 381, 383
PASQUALI	380, 381, 383, 384, 386
ROFFI	383, 384, 387
RUSSO Luigi	386
RUSSO Salvatore	386
TIRABASSI	380

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Banfi, Canonica, Caristia, Cermignani, Ciasca, Condorelli, Do-

nini, Elia, Lamberti, Negroni, Page, Paolucci di Valmaggione, Pasquali, Roffi, Russo Luigi, Russo Salvatore, Tirabassi e Zanotti Bianco.

LAMBERTI. Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica » (548) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica », già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione in precedenti sedute aveva esaminato ed approvato i primi dodici articoli di questo disegno di legge.

Si era poi iniziata la discussione dell'articolo 13, sul quale, come i colleghi ricorderanno, si erano determinate due opinioni nettamente contrastanti. Secondo un'opinione, che è quella del relatore, non solo si sarebbe dovuto conservare il testo dell'articolo 13, ma si sarebbero dovute aggiungere altre categorie, come i Consiglieri delle Regioni, i Sindaci dei Comuni con oltre cinquantamila abitanti, i rappresentanti nazionali dei sindacati delle scuole medie e i presidenti delle Giunte amministrative provinciali. Secondo un'altra opinione, invece, non vi sarebbe il fondamento

giuridico necessario per conservare il posto di incaricato ai senatori e ai deputati durante il periodo della legislatura.

Volendo, si potrebbe aggiungere un'altra considerazione di carattere generale. Noi stiamo legiferando solo per dare una certa stabilità di sede ai professori incaricati e niente altro. Introdurre perciò questa norma che rivoluziona quello che è il concetto ispiratore della legge, potrebbe non essere opportuno. Semmai questo punto potrebbe formare oggetto di un provvedimento a parte.

NEGRONI, *relatore*. Nell'ultima seduta fui incaricato di studiare un nuovo testo dell'articolo 13 insieme ai senatori Condorelli e Russo Salvatore. Noi ci siamo domandati che cosa si può riconoscere a questi professori incaricati che vengono eletti. Conservare il posto? No, perchè non si può pensare che per 4, 5 o 6 anni si possa ricoprire quel posto attraverso delle supplenze. Se non c'è il titolare si deve dare un nuovo incarico. Allora all'incaricato che viene eletto possiamo conservare solo il diritto a rimanere nell'elenco dei professori incaricati esistente presso il Provveditorato agli studi. Quando ritornerà e vorrà riprendere servizio, non dovrà più fare un nuovo concorso per titoli a norma dell'articolo 2, ma si troverà nella situazione di quegli incaricati che, perdendo il posto per una qualsiasi ragione, hanno diritto di concorrere secondo l'ordine di graduatoria, ai posti vacanti a norma dell'articolo 3.

C'è un'altra questione. Quale sarà la qualifica di questi professori? La qualifica sarà quella conseguita nell'ultimo anno di effettivo insegnamento. Quale il posto in graduatoria? Sarà quello che loro compete ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3. Se ci fermassimo qui, questi professori dopo un certo periodo di anni verrebbero a trovarsi in condizioni di inferiorità rispetto agli altri colleghi in quanto ad essi verrebbero a mancare i titoli didattici. Allora noi abbiamo pensato di computare gli anni del mandato come anni di servizio. Faccio un esempio: un professore incaricato viene eletto senatore e chiede la dispensa dal servizio. Se non ci fosse la circostanza dell'elezione, chiedendo la dispensa dal servizio verrebbe cancellato dagli elenchi degli incaricati.

Invece in base al testo da noi proposto rimane nell'elenco e ogni anno gli viene aggiornato il punteggio considerando gli eventuali titoli che può acquisire come qualunque altro insegnante, computando i punti che vengono assegnati per ogni anno di servizio ed i punti che vengono assegnati per la qualifica. Stando alla tabella annessa all'ordinanza del 1954, questo professore verrà dunque ad acquistare sei punti per l'anno di servizio e altri tre punti se ha avuto la qualifica di « valente », ovvero cinque punti se ha avuto la qualifica di « ottimo ». Quindi ritornando in servizio egli si troverà in condizioni di parità rispetto agli altri incaricati, con il solo svantaggio di aver perduto il posto.

Questa è la portata dell'emendamento che noi abbiamo concordato.

PRESIDENTE. Il relatore Negroni e i senatori Condorelli e Russo Salvatore hanno formulato questo emendamento sostitutivo dell'intero articolo 13:

« I professori incaricati che siano eletti senatori o deputati, consiglieri (o deputati) regionali, presidenti dei Consigli provinciali, sindaci di Comuni con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti, o che siano eletti dirigenti nazionali del Sindacato nazionale scuola media, qualora richiedano l'esonero dal servizio, saranno mantenuti nell'elenco degli incaricati esistente presso il Provveditorato agli studi, fino al termine dell'anno scolastico durante il quale scade il loro mandato, nel posto in graduatoria che loro compete ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 computando gli anni del mandato come anni di servizio, con la qualifica attribuita durante l'ultimo anno di effettivo insegnamento ».

Osservo che sarebbe opportuno sostituire alle parole: « presidenti dei Consigli provinciali » le altre: « presidenti delle Amministrazioni provinciali ».

NEGRONI, *relatore*. Sono d'accordo su questa modifica.

CONDORELLI. Vorrei fare una osservazione sui rapporti che questo articolo ha col precedente, con il quale deve essere coordi-

nato. Nella dizione originaria dell'articolo 13 si parlava di sospensione del rapporto di impiego, e proprio perchè la sospensione non è configurabile in caso di incarico, abbiamo studiato una nuova formulazione. Ma la sospensione è anche prevista dall'articolo 12 per coloro che sono richiamati in servizio militare o che vanno a prestare servizio di leva; ora anche in questo caso la sospensione non è configurabile perchè non c'è un rapporto stabile di impiego. Quindi coloro che vanno a prestare servizio militare dovrebbero essere trattati nello stesso modo degli eletti, cioè essere messi in aspettativa e rimanere nella graduatoria.

PRESIDENTE. Credo che in sede di coordinamento si potrà ovviare a questo inconveniente.

Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 13 nel testo sostitutivo proposto dai senatori Negroni, Condorelli e Russo Salvatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 14.

Le assenze e i congedi vengono computati dal giorno in cui il professore incaricato resta assente fino a quello in cui riprende servizio, secondo le norme in vigore per i professori di ruolo.

Entro cinque giorni dall'assenza il capo di istituto deve accertare la causa; se l'assenza non risulti giustificata il professore è licenziato.

(È approvato).

Art. 15.

I professori che non riprendano servizio alla scadenza del termine massimo di congedo o di assenza o che dal servizio si allontanino dopo avere già raggiunto il suddetto termine massimo, sono licenziati.

(È approvato).

Art. 16.

Quando l'interesse della scuola lo esiga, la durata dell'assenza può essere prorogata, nel corso dell'anno scolastico, anche oltre la scadenza del termine massimo e, comunque, non

oltre la fine dello stesso anno scolastico. Per il periodo di proroga non viene corrisposto alcun assegno.

CONDORELLI. In questo articolo si dice che: « quando l'interesse della scuola lo esiga, la durata dell'assenza può essere prorogata... anche oltre la scadenza del termine massimo... ». Io non capisco come possa esserci interesse della scuola a prorogare la durata delle assenze. Dovrebbe dirsi: « quando l'interesse della scuola lo consenta ».

PRESIDENTE. Potrebbe essere il caso del professore che si assenta per motivi di studio.

CERMIGNANI. Forse può esserci un'altra ragione di carattere didattico. Facciamo il caso di una supplenza che viene assegnata in seguito a congedo accordato al professore incaricato. Può darsi che il congedo venga a scadere verso la fine del trimestre o dell'anno scolastico, quando si debbono dare i giudizi sugli alunni. In questo caso conviene che il professore incaricato resti in congedo in modo che vengano compiuti regolarmente i lavori di scrutinio.

NEGRONI, *relatore*. Se il professore incaricato deve ritornare negli ultimi giorni di scuola, il direttore gli obietterà che ormai c'è il supplente che ha in mano la classe. Quindi vi è una esigenza didattica che consiglia di prorogare il congedo per qualche altro giorno.

DONINI. Mi pare che non sia questa la ragione, perchè l'articolo dice che il congedo non deve essere prorogato oltre la fine dell'anno scolastico.

Io credo quindi che l'obiezione del collega Condorelli sia giusta e che si dovrebbe ammettere la proroga « quando l'interesse della scuola lo consenta ».

NEGRONI, *relatore*. Questo articolo è fatto per offrire al direttore uno strumento contro il professore incaricato che pretende di rientrare quando l'anno scolastico sta per terminare.

CERMIGNANI. Per spiegare questo articolo posso portare un caso personale. Subito

dopo la prima guerra mondiale, ottenuto il congedo, avrei dovuto riprendere la mia cattedra a Sassari. Se non che mi fu comunicato che io mi dovevo considerare in licenza civile per ragioni didattiche. Infatti la mia cattedra era stata affidata ad un supplente ed era opportuno che questi la conservasse fino allo scrutinio.

PRESIDENTE. Se un supplente ha insegnato per quasi tutto l'anno scolastico e negli ultimi giorni si presenta il titolare o l'incaricato, allora è veramente nell'interesse didattico che l'insegnamento sia completato da chi già detiene la cattedra, perchè conosce meglio gli studenti e deve portare a termine il corso di studi.

PASQUALI. In tal modo si tramuta quella che è una richiesta volontaria in una imposizione; il che costituisce un'anomalia inammissibile.

Quale è poi il motivo per cui l'interessato dovrebbe chiedere la proroga? E sempre un motivo personale. Qui invece la proroga si concede esclusivamente per l'interesse della scuola. E dunque una proroga di imperio; anzi, neppure una proroga, perchè la proroga si fonda, alla scadenza del termine, su una richiesta dell'interessato, e potrebbe anche verificarsi il caso di un direttore strambo che, per ragioni personali, non voglia lasciar rientrare un professore.

Non è possibile, in termini giuridici, impedire a una persona la quale ha chiesto il congedo di rientrare in servizio al termine del congedo stesso.

L'unico caso ammissibile potrebbe essere un altro: che il direttore cioè conceda un congedo, oltre il termine massimo, quando ragioni didattiche lo consigliano.

DONINI. A me pare che il caso prospettato ora dal senatore Pasquali non sia quello previsto dall'articolo 16. Nell'articolo 16 infatti si stabilisce che il professore in congedo, che domanda un prolungamento del suo congedo, può ottenerlo, perdendo però durante il periodo di proroga tutti gli assegni.

Insisto perciò sulla proposta già fatta dal senatore Condorelli, di modificare cioè la for-

mulazione: « Quando l'interesse della scuola lo esiga » nell'altra: « Quando l'interesse della scuola lo consenta ».

BANFI. Ma vi è il caso in cui l'interesse della scuola esiga che la persona chiamata a sostituire il professore in congedo continui il suo insegnamento; ad esempio, come è stato già notato, quando ci si trovi in prossimità delle medie trimestrali o alla fine dell'anno.

DONINI. Ma in questo caso, per quale motivo il professore in congedo viene penalizzato con l'esclusione degli assegni? Egli non è responsabile del prolungamento del congedo.

NEGRONI, relatore. Mi sembra che l'interpretazione da me data all'articolo in questione concordi anche con quella del senatore Banfi: la parola « esiga » comporta proprio il fatto che resta in facoltà del direttore della scuola di prorogare il congedo.

Vi è poi la seconda questione, riguardante gli assegni, che nell'articolo viene risolta nel senso di abolirli per il periodo di proroga, facendo prevalere l'interesse della scuola su quello dell'insegnante.

TIRABASSI. Io sono del parere di lasciare l'articolo così come è formulato, perchè esso è inteso ad evitare abusi da parte dei professori. C'è una vera piaga nella nostra scuola, specialmente nella scuola media, consistente nel fatto che alcuni professori, per motivi di salute o di famiglia, chiedono congedi che arrivano fino ad un determinato momento (per esempio, fino alla vigilia di Natale) per poter lucrare delle indennità loro spettanti per il periodo delle vacanze; altri chiedono l'aspettativa fino a due o tre giorni prima della chiusura dell'anno scolastico, per poter ricevere lo stipendio durante le vacanze estive.

Ora, io ritengo che sia un'esigenza della scuola impedire che, quando, per esempio, si sta per chiudere l'anno scolastico, rientri il professore titolare, che non conosce neppure il nome degli alunni; è bene che la sua classe seguiti ad essere retta da chi l'ha retta durante tutto l'anno. Il professore che non ha insegnato durante tutto il corso dell'anno non può pretendere di ricevere lo stipendio per i mesi di vacanze.

A mio parere, quindi, l'articolo 16 è veramente opportuno per eliminare tali abusi, è ben congegnato, e non trovo in esso nulla da modificare.

CONDORELLI. La mia osservazione evidentemente ha messo in chiaro diverse questioni: da un lato si è rilevata la possibilità di concedere un'ulteriore licenza al professore nel caso in cui non lo impediscano gli interessi della scuola, privandolo naturalmente degli assegni; e tale questione si può facilmente risolvere, mettendola anche in rapporto con quanto già si è votato prima (difatti è stata già, nel precedente articolo 9, ammessa la possibilità di rimanere in congedo al di là di un certo termine, perdendo gli assegni altrimenti spettanti). Dall'altro lato è sorta la vera questione che, nello spirito dell'articolo 16, si voleva considerare. Tale questione è stata messa in rilievo dal relatore, dal collega Cermignani e da altri onorevoli colleghi, ed è questa: vi sono molte domande di congedo preordinate al fine di rientrare in servizio alla vigilia delle vacanze natalizie o addirittura alla vigilia della fine dei corsi, per poter incassare le indennità durante le vacanze, ed è opportuno fissare una norma che impedisca tali abusi.

Ma allora a me sembra che esigenze di sicurezza imporrebbero di chiarire il caso al quale intendiamo riferirci, perchè l'espressione « l'interesse della scuola » è troppo generica, e lascia la facoltà di stabilire la proroga al completo arbitrio del preside o del direttore, contro i quali non so neppure se esista la possibilità di ricorso.

Sarebbe quindi opportuno stabilire una formulazione più precisa, quale « le esigenze dell'andamento dei corsi », o « le esigenze della conclusione dei corsi », o altra simile.

PASQUALI. Presento alla Commissione il seguente emendamento all'articolo 16: sostituire alle parole: « Quando l'interesse della scuola lo esiga » le altre: « Quando è compatibile con le esigenze della scuola ». Propongo poi di aggiungere il seguente articolo 16-bis:

« Quando ragioni didattiche lo esigano, può essere dato ulteriore congedo, oltre il termine massimo della assenza, nel corso dell'anno sco-

lastico, e comunque non oltre la fine dello stesso anno scolastico. Per tale periodo di congedo viene corrisposto l'assegno ».

DONINI. A mio parere, la cosa più opportuna sarebbe di sopprimere l'ultimo periodo dell'articolo 16: « Per il periodo di proroga non viene corrisposto alcun assegno ».

BANFI. Poichè l'articolo in questione ha lo scopo di impedire che si verifichino degli abusi, io ho il timore che, attraverso le nuove formule che si sono proposte, questi abusi siano largamente facilitati.

Così se noi stabiliamo che, per ragioni didattiche, il preside può concedere un ulteriore congedo al professore assente, e che durante tale periodo di proroga il professore ha ugualmente diritto alla corresponsione degli assegni, si verificherà spesso il caso di un preside che, avendo un suo giovane assistente al quale desidera far compiere un determinato numero di mesi di insegnamento, pregherà il titolare in congedo di starsene ancora a casa, con gli assegni pagati.

Io sarei pertanto del parere di sopprimere del tutto l'articolo 16.

CONDORELLI. Sono favorevole alla soppressione dell'articolo.

NEGRONI, *relatore*. Sono anche io favorevole alla soppressione dell'articolo. Osservo ancora che il congedo può essere accordato per un massimo di dieci giorni per ragioni di famiglia, e, solo per malattia, a tempo indeterminato. In ogni caso il preside ha il modo di controllare che non si verifichino abusi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Banfi, soppressivo dell'intero articolo 16. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

DISCIPLINA

Art. 17.

Ai professori non di ruolo, a qualsiasi titolo assunti, possono essere inflitte, secondo la gra-

vità della mancanza, le seguenti sanzioni disciplinari:

- 1° l'ammonizione;
- 2° la censura;
- 3° la sospensione della retribuzione fino ad un mese;
- 4° la sospensione della retribuzione e dall'insegnamento da un mese ad un anno;
- 5° l'esclusione dall'insegnamento, da oltre un anno a cinque anni;
- 6° la esclusione definitiva dall'insegnamento.

Le sanzioni di cui ai numeri 1° e 2° sono inflitte dal capo dell'istituto. Tutte le sanzioni possono essere inflitte dal Provveditore agli studi, che per quelle indicate ai numeri 4°, 5° e 6° decide su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 5.

(È approvato).

Art. 18.

Contro le sanzioni inflitte dai capi di istituto è ammesso ricorso, entro quindici giorni, al Provveditore agli studi, il quale decide in via definitiva. Contro le altre sanzioni è ammesso ricorso al Ministro della pubblica istruzione.

Il termine del ricorso al Ministro è di 15 giorni.

(È approvato).

Art. 19.

Per tutte le mancanze ai doveri d'ufficio che siano tali da compromettere l'onore e la dignità e non costituiscano grave insubordinazione, si applicano, secondo i casi le sanzioni di cui ai numeri 1°, 2° e 3° dell'articolo 17.

Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo alla ammonizione si applica la censura; per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo alla censura si applica la sanzione di cui al n. 3° dell'articolo 17.

Per l'insubordinazione grave, per le abituali irregolarità di condotta e per i fatti che compromettono l'onore e la dignità si applicano, secondo la gravità dei casi e delle circostanze, le altre sanzioni disciplinari.

(È approvato).

Art. 20.

Le sanzioni di cui ai numeri 5° e 6° dell'articolo 17 comportano l'esclusione dall'insegnamento nelle scuole e negli istituti statali, pareggiati e legalmente riconosciuti ed autorizzati, nonchè l'esclusione dai concorsi a cattedre negli istituti statali e pareggiati, per la durata della sospensione inflitta.

La esclusione definitiva dall'insegnamento comporta anche l'esclusione dai concorsi-esami di Stato e la radiazione dall'albo professionale.

(È approvato).

Art. 21.

L'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 17 è disposta, previa contestazione degli addebiti, con facoltà del professore non di ruolo di presentare le sue discolpe entro il termine massimo di dieci giorni che può essere ridotto a due per le sanzioni di cui ai numeri 1° e 2° del predetto articolo.

Le sanzioni si applicano mediante comunicazione scritta all'interessato.

Qualora la gravità dei fatti lo esiga, l'Autorità scolastica può sospendere cautelatamente dal servizio, a tempo indeterminato, il professore non di ruolo anche prima della contestazione degli addebiti. La sospensione importa la privazione di qualsiasi retribuzione. L'Autorità scolastica può disporre la corresponsione degli assegni alimentari alla famiglia.

Se alla sospensione segue la sanzione disciplinare della esclusione dall'insegnamento, questa ha effetto dalla data in cui è stata disposta la sospensione.

Se, invece, il procedimento disciplinare si conclude col proscioglimento dell'incolpato, la sospensione è revocata ed il professore non di ruolo riacquista il diritto agli assegni non percepiti, entro i limiti della durata della nomina.

(È approvato).

Art. 22.

Il professore incaricato sottoposto a procedimento penale per delitto può essere sospeso dal servizio dal capo di istituto. La sospen-

sione deve essere disposta immediatamente quando sia emesso contro il professore incaricato mandato o ordine di cattura.

Se il procedimento penale ha termine con sentenza di proscioglimento perchè il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso ovvero perchè il fatto non costituisce reato, la sospensione è revocata ed il professore incaricato riacquista il diritto agli assegni non percepiti, entro i limiti della durata dell'incarico e sempre che intanto non si sia verificato uno dei casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 3.

Tuttavia l'Autorità scolastica quando ritenga che dal procedimento penale siano emersi fatti o circostanze che rendano il professore incaricato passibile di sanzione disciplinare può provvedere ai sensi del precedente articolo 21.

Se alla sospensione dal servizio prevista dal primo comma del presente articolo segue la sanzione disciplinare della esclusione dall'insegnamento, questa ha effetto dalla data in cui è stata disposta la sospensione. Dalla stessa data ha effetto l'esclusione definitiva dall'insegnamento di cui al successivo articolo 23.

Il professore supplente sottoposto a procedimento penale per delitto può essere licenziato dal capo di istituto.

Deve essere provveduto all'immediato licenziamento del professore supplente contro il quale sia stato emesso mandato o ordine di cattura.

PASQUALI. Propongo la soppressione del quarto comma di questo articolo. Tutti sappiamo che la querela è atto di parte e può essere data anche in maniera avventata, salvo poi ad essere ritirata. Potrebbe perciò essere un facile pretesto per fare iniziare un procedimento disciplinare e provocare eventualmente la sospensione di un professore.

D'altra parte se il fatto per cui è stata data querela rientra in quelli che ledono l'onorabilità o la morale del professore, si può procedere anche senza che sia stata data querela.

NEGRONI, *relatore*. Per parte mia non ho nulla in contrario alla soppressione di questo comma.

CONDORELLI. Con tutta probabilità questo articolo ricalca lo schema di altre leggi

sugli impiegati statali. Non sono quindi del parere di modificarlo.

PASQUALI. Se anche questa norma è ripresa da altre leggi, cominciamo fin d'oggi a correggere quella che secondo me è una storia.

CONDORELLI. In questo comma si prevede il caso della remissione di querela. Ciò vuol dire che un giudizio si è iniziato e che poi, non si sa per quali accordi tra le parti, c'è stata remissione di querela. Ma un galantuomo non può e non deve accettare la remissione della querela; se l'accetta, dà una certa prova di debolezza.

C'è poi il caso della non procedibilità per mancanza o irregolarità di querela ed allora è quanto mai opportuno che si inizi il procedimento disciplinare. Lasciamo quindi che almeno la querela abbia il valore di una denuncia all'Autorità scolastica, che dovrà esaminare se si debba o meno aprire un procedimento disciplinare.

Comunque ripeto ancora che la mia preoccupazione è che questa norma sia già contenuta nella legge sui professori di ruolo, che stiamo parafrasando: con tutta probabilità il legislatore avrà avuto le sue buone ragioni nel dettare questa norma, ragioni che potrebbero sfuggirci in questa nostra discussione.

LAMBERTI. Sono anche io del parere che questa legge sia ricalcata su quella fondamentale dei professori di ruolo; sarebbe ben curioso che questa disposizione sussistesse per i professori di ruolo e non per quelli incaricati.

DONINI. Insisto perchè sia messa ai voti la proposta del collega Pasquali a titolo di protesta contro tutte queste norme che hanno un valore direi terroristico nei confronti dei professori, siano essi di ruolo o non di ruolo, e che vengono ripetute in tutte le leggi senza che a noi si dia la possibilità di intervenire, e che in pratica si prestano a particolari abusi.

ROFFI. Nella discussione generale di questa legge ebbi ad intervenire proprio sul punto delle norme disciplinari, che sono norme-capestro. Osservo che purtroppo tutta questa ma-

teria è ancora regolata in base a disposizioni antichissime, in base cioè alla legge sul rapporto di pubblico impiego, che tende a mettere tutti gli impiegati in balia dei superiori. Sono d'accordo che non possiamo in questa sede modificare la legge generale sul rapporto di pubblico impiego, ma è quanto mai inopportuno che si dica che il preside « può » iniziare il procedimento disciplinare. Infatti questa facoltà lasciata al preside fa sì che egli, in presenza, ad esempio, di un procedimento penale per un reato di stampa contro un professore militante in un certo partito, possa sospendere il professore anche se il fatto non ne lede l'onorabilità. Occorrerebbe quanto meno stabilire con certezza quando il Preside deve iniziare il procedimento disciplinare.

Se quindi non possiamo modificare in tutto la legge generale sul rapporto di pubblico impiego, possiamo benissimo in questa sede sopprimere il comma riguardante la querela, che è un'arma troppo pericolosa nelle mani di terzi, tanto più che, in caso di procedimento penale, varrà sempre il terzo comma.

PRESIDENTE. Nel campo scolastico una revisione delle norme riguardanti il rapporto di impiego è già stata iniziata dal Ministero. Così di alcuni problemi dell'istruzione universitaria si occuperà il Consiglio superiore dell'istruzione nella prossima tornata del 10 dicembre. Questo dimostra che l'Amministrazione si rende conto delle necessità di procedere ad una revisione. Noi ci auguriamo che il lavoro possa essere condotto rapidamente a termine.

Procediamo ora alla votazione dell'articolo 22 comma per comma.

Pongo in votazione i primi tre commi dell'articolo sui quali non vi sono emendamenti. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Metto ora ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Pasquali al quarto comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti il quarto comma dell'articolo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti i commi successivi sui quali non vi sono emendamenti.

Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 23.

Il professore non di ruolo che riporti una condanna, passata in giudicato, a pena restrittiva della libertà personale, cessa dal servizio e il rapporto d'impiego è risolto di diritto, salva l'applicazione dell'articolo 17.

PASQUALI. Anche qui la formulazione dell'articolo mi sembra troppo drastica: « una condanna, passata in giudicato, a pena restrittiva della libertà personale ».

Vi sono alcune contravvenzioni che possono essere punite con l'arresto e, quindi, con una pena restrittiva della libertà personale: per esempio, con quindici giorni di arresto, con la condizionale e col beneficio della non iscrizione.

Vi è poi la *vexata quaestio* dei comizi non autorizzati, per i quali si può riportare una condanna di qualche giorno di arresto, con la condizionale.

Vi è la diffamazione generica, che non lede nel modo più assoluto l'onorabilità di chi l'ha commessa, e che può portare a tre mesi di arresto, con la condizionale.

Non è ammissibile che, in uno Stato civile come il nostro, si stabiliscano norme così severe per gli insegnanti, e mi stupisco del fatto che alla Camera dei deputati siano state approvate disposizioni del genere. Io ritengo che ci si dovrebbe limitare alle condanne per delitto, e non estendere la norma a quelle per contravvenzione; per le prime può essere ammessa la risoluzione di diritto del rapporto di impiego.

Propongo a tale scopo il seguente emendamento: sostituire alle parole: « a pena restrittiva della libertà personale » le altre: « alla pena della reclusione senza i benefici di legge ».

ROFFI. Per convincere la Commissione dell'opportunità di accettare l'emendamento del senatore Pasquali, vorrei portare a conoscenza

dei colleghi alcune conseguenze pratiche che potrebbero derivare dall'approvazione di questo articolo.

Traggo dalla mia esperienza personale un episodio, riguardante un giornale che uscì come supplemento ad un altro giornale, senza che fossero osservate le forme precise fissate dalla legge per questi casi.

Io stesso andai a chiedere alla Questura quali formalità dovevo espletare, e mi furono date delle informazioni che risultarono poi sbagliate. Il Procuratore della Repubblica mi denunciò e fui condannato ad un mese di arresto, con il beneficio della condizionale e la non iscrizione. Secondo la legge, io avrei dovuto essere escluso dall'insegnamento; viceversa, tale norma non è stata applicata in quanto i colleghi ed il preside mi conoscevano e non vollero che per tale motivo fossi allontanato dalla scuola.

Oggi ci sono in Italia delle leggi che, fortunatamente, non si applicano, perchè il buon senso vieta in molti casi di applicarle.

Nel mio caso, la mia buona fede fu provata anche nel dibattimento: fui assolto dal pretore, ma condannato in Appello. Il testo del giornale che uscì non conteneva nulla che fosse meno che legittimo, tanto è vero che non fu incriminato il testo della pubblicazione, ma semplicemente l'infrazione formale: si trattava di un supplemento che fu in realtà giudicato un nuovo giornale, e per il quale bisognava quindi chiedere l'autorizzazione del tribunale.

Ora, in base ad un articolo di legge così concepito, per un motivo del genere un insegnante dovrebbe perdere il posto!

Non dobbiamo dimenticare che, negli articoli precedenti, abbiamo già ammesso la possibilità, da parte del preside, di intervenire per sospendere, oltre il rapporto d'impiego, il professore che si sia reso colpevole di fatti che ledano la sua onorabilità e che turbino il buon andamento della scuola. Io prego quindi i colleghi di rendersi conto dell'eccessiva gravità della norma contenuta nell'articolo in esame, e di accogliere l'emendamento del collega Pasquali.

LAMBERTI. Vorrei avanzare una proposta che, dal punto di vista formale, probabilmente è tardiva, ma che, ove accolta, potrebbe

servire a risolvere meglio le questioni di cui ci stiamo occupando: io mi domando se non sarebbe opportuno pregare il relatore ed il rappresentante del Governo di controllare se, e fino a qual punto, queste norme disciplinari, che vanno dall'articolo 17 all'articolo 24, ricalcano quelle in vigore, in base alla legislazione attuale, per i professori di ruolo. Se le varianti non fossero notevoli, anzichè inserire nella legge tutta questa sezione, sarebbe molto più semplice fare senz'altro un richiamo, per le eventuali sanzioni disciplinari, alle norme generali che regolano il rapporto di impiego già esistente da decenni per i professori di ruolo. Se poi vi sono delle varianti, è bene intenderne la ragione.

Tuttavia, a parte la questione, che ha la sua importanza, del raffronto tra le norme di questa legge e le norme della legge fondamentale, sono emerse dalla discussione odierna alcune osservazioni, tra le quali più di una probabilmente ha un certo peso.

È apprezzabile, per esempio, l'esemplificazione che è stata portata discutendosi ora l'articolo 23: sono anche io effettivamente perplesso sulla opportunità di accettare una norma così rigida nella sua formulazione; e se questo vale per gli insegnanti non di ruolo, vale a maggior ragione per gli insegnanti di ruolo.

Se fosse possibile accogliere la mia proposta, che è sostanzialmente sospensiva e che investe non solo l'articolo 23, ma i precedenti articoli, potremmo arrivare eventualmente ad una conclusione di questo genere: se nessuna differenza sostanziale esiste tra queste norme disciplinari e quelle che regolano il rapporto di impiego dei professori di ruolo, potremmo sopprimere l'intera sezione e fare semplicemente richiamo alla legge generale; se poi, in base alla discussione svolta oggi o in base ad altri elementi che potranno emergere dal seguito della discussione, risulterà che alcune delle presenti norme debbano essere utilmente modificate, noi, accettando il principio di fare un semplice richiamo alla legge generale, potremmo votare un ordine del giorno che inviti il Governo, in sede di emanazione della legge delegata, a tener conto di questo o quell'elemento per modificare, eventualmente, i rapporti disciplinari oggi esistenti.

RUSSO LUIGI. Le ragioni di carattere generale che sono state addotte dal senatore Lamberti mi rendono perplesso: comunque, niente in contrario, per conto mio, ad aderire alla sua proposta. Ma, se dovessimo proseguire l'esame dell'articolo 23, vorrei osservare che nell'articolo si parla addirittura di condanna « passata in giudicato »; non sono molto competente in materia, ma credo che per tali condanne sia consentito l'appello, il ricorso in Cassazione e la domanda di grazia. Ora, io ho fiducia in questi istituti, pur condividendo le osservazioni svolte dai miei colleghi sulla rigidità di tale norma; aggiungerò anzi che conosco un insegnante il quale, per avere inserito nell'albo del Partito il ritaglio di un telegramma con cui si annunciava la concessione di certi cantieri, per questo solo fatto formale fu condannato e perse la causa anche in appello, e questa nota è restata e resterà nella sua carriera, finché non si sarà svolto un processo di riabilitazione.

RUSSO SALVATORE. Non conosco bene la legislazione vigente per i professori di ruolo: sappiamo però che nella legislazione fascista prevaleva il principio autoritario, e la libertà e la dignità del cittadino non erano prese in alcuna considerazione di fronte all'autorità dello Stato.

Dobbiamo tener conto di questo non solo per cercare di alleggerire un poco questo carico di punizioni, ma anche per far voti affinché il Governo, per quanto riguarda i professori di ruolo, si preoccupi di mettere anch'essi in condizione di poter lavorare con tranquillità.

Che, per essere stato condannato a 15 giorni di carcere, un professore debba abbandonare la carriera, è una cosa intollerabile, e non so se questo corrisponda effettivamente alla legislazione attuale.

PRESIDENTE. Ricordo che il problema generale riguardante congedi, assenze, disciplina per il personale insegnante di ruolo è oggetto di esame da parte dell'Amministrazione, ed il relativo progetto verrà poi sottoposto al nostro esame. Di alcune questioni particolari si occuperà poi, come ho già detto, il Consiglio superiore della pubblica istruzione, nella seduta che si terrà il 10 dicembre.

In quanto alla proposta avanzata dal senatore Lamberti, dico subito che mi sembra inaccettabile dal punto di vista formale; avrebbe potuto essere oggetto di attenta considerazione se fosse stata presentata prima di aver approvato il testo dei precedenti articoli; ma ormai, che abbiamo incominciato a disciplinare questo settore, non è più possibile tornare indietro.

LAMBERTI. Io stesso mi sono reso conto per primo della difficoltà di ordine procedurale e formale che si oppone alla mia proposta.

Vorrei allora modificare la mia proposta in questo senso: mantenere cioè la richiesta di sospensiva, perchè si possa esaminare ugualmente fino a qual punto il testo sottoposto al nostro esame è identico, o almeno analogo, al regolamento vigente per i professori di ruolo. Se l'identità, o almeno l'analogia, esiste, proporrei di approvare la legge così come è formulata, votando però nel contempo un ordine del giorno nel quale si sottolinei che la nostra approvazione intende solo affermare il principio che, per quel che concerne i rapporti disciplinari dei professori non di ruolo, questi devono essere trattati alla stessa stregua dei professori di ruolo, ma che al tempo stesso riteniamo opportuno rivedere e modificare alcune norme, il che verrà fatto automaticamente quando sarà ripresa in esame tutta la materia.

PASQUALI. Vorrei soffermarmi ancora sul mio emendamento, per il quale propongo questa nuova e più completa formulazione:

« Il professore non di ruolo che riporti condanna definitiva alla reclusione, senza il beneficio della condanna condizionale, cessa dal servizio e il rapporto d'impiego è risolto di diritto.

« In ogni altro caso, è sempre salva l'applicazione dell'articolo 16 ».

Propongo poi un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

« La riabilitazione fa cessare anche gli effetti di cui al primo comma del presente articolo ».

La norma in esame, come ho detto, è eccessivamente severa: per una contravvenzione,

per la quale non è neppure obbligatorio il mandato di cattura, e per la quale un professore non viene neanche sospeso dall'insegnamento, il professore che riporti una condanna di soli cinque giorni di arresto, resa definitiva, avrà il rapporto d'impiego risolto di diritto.

L'articolo in esame è già stato approvato dalla Camera dei deputati, dove nessuno dei tanti avvocati che ne fanno parte si è reso conto della sua gravità; forse perchè non si usa più la dizione: « pena restrittiva », ma si parla generalmente di arresto o di reclusione.

Ora, una sanzione così severa richiede almeno che si tratti della reclusione e senza il beneficio della libertà personale. Se si tratta di un fatto grave rimane comunque la garanzia dell'articolo 17.

Vorrei anche osservare che esiste l'istituto della riabilitazione che non solo estingue la pena, ma tutti gli effetti penali. Applichiamo almeno la norma generale! L'esclusione dal rapporto di impiego è anche esso una conseguenza della pena che deve cadere per effetto della riabilitazione, come cadono tutte le altre conseguenze.

PRESIDENTE. Come i colleghi hanno sentito, le questioni sono due: la sospensiva e quella di merito. Naturalmente bisogna decidere prima circa la sospensiva proposta dal senatore Lamberti.

ROFFI. A me sembra che dopo l'argomento portato qui dal nostro Presidente, cioè che abbiamo approvato ben 22 articoli di questa

legge, di cui una buona parte si riferiscono alla materia disciplinare, pur deplorando anche io che non si sia pensato prima a questo inconveniente, non si possa più sospendere per un solo articolo, anche perchè la modifica proposta dal collega Pasquali mi sembra ovvia. Io sono convinto che i colleghi della Camera hanno approvato questo articolo senza pensare troppo alle sue conseguenze. Quando un non giurista sente parlare di « condanna a pena restrittiva della libertà personale » non considera che anche una contravvenzione può comportare una pena restrittiva della libertà personale.

CONDORELLI. Il fatto che abbiamo approvato già altri articoli non deve trattenerci dal votare la sospensiva, perchè se si sono fatti degli errori, non è detto che se ne debbano fare altri. È bene, quindi, che noi sospendiamo per esaminare la legge fondamentale e poi giudicare *cognita causa*.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di sospensiva avanzata dal senatore Lamberti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Il seguito di questa discussione si intende pertanto rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 11,50.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.